

COMUNE DI MONZA - Disciplinare integrativo

Procedura aperta: APPALTO DEL SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (CER 20.03.01) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 8 MESI.
CIG 7404887210

I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico dell'offerta deve pervenire, a pena di non ammissione alla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del Bando, al Servizio Gare del Comune di Monza (III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1), deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, componenti A.T.I., ecc.), la precisazione dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA - NON APRIRE". Il suo recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti. Il Servizio Gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Scaduto tale termine non sarà accettata nessun'altra offerta, anche se sostitutiva di offerta precedentemente presentata.

L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Il plico esterno deve contenere due buste, a loro volta sigillate, recanti ognuna l'intestazione del mittente e la relativa denominazione:

"A - Documentazione" - "B - Offerta economica",

SEZIONE I - BUSTA A -

La busta "A - Documentazione" deve contenere:

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ammontare pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, ovvero euro 53.292,20.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti, con assegno circolare intestato al Comune di Monza o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano - p.zza Carducci 6 Monza - che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara.

- mediante bonifico intestato al Comune di Monza sull'IBAN IT 62 0 055584 20400 000000007011 Banca Popolare di Milano - Agenzia 121 - Piazza Carducci Monza, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato.

Qualora la cauzione venga prestata in contanti, con assegno circolare, in titoli del debito pubblico o con bonifico, la stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Questa prescrizione, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- da fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa rilasciata da operatori economici di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, a pena di esclusione, devono prevedere espressamente:

- la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Quest'ultima prescrizione, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fidejussore/garante.

E' ammessa la presentazione della polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purché venga allegata copia cartacea della polizza con il codice per il controllo della stessa.

In caso di R.T.I. non ancora costituito la cauzione deve essere intestata, a pena di esclusione, al raggruppamento, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge.

Per le ulteriori riduzioni trova applicazione l'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Fatto salvo quanto previsto per le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio Ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni richieste dall'art. 93, c.7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attestato da ciascuna impresa allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente punto, trova applicazione in toto l'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che, qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 360 giorni, verrà richiesta ai concorrenti un'appendice di proroga della validità della cauzione provvisoria.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

2. **a pena di esclusione**, ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'Anac da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato pari a:
- € 140,00 codice CIG 7404887210.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- online mediante carta di credito; in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

Per il pagamento occorre consultare le "Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011" disponibili sul sito www.anticorruzione.it, iscrivendosi on line al nuovo "Servizio Riscossione Contributi" raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'ANAC.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'ANAC (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).

In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria. Il documento PASSOE deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese in esso riportate.

4. **a pena di esclusione**, istanza di partecipazione alla gara (Secco_DICH), in competente marca da bollo da € 16,00, contenente, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

a) l'indicazione dei dati identificativi dell'operatore economico (indirizzo sede legale, numero di telefono, PEC, codice fiscale e ove in possesso indirizzo e-mail, nonché Partita IVA, e/o codice fiscale, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, CCNL applicato);

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (in caso di residenza in uno Stato membro -c. 3, art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 -, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016

da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con quello del lotto per cui si partecipa) con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di capitali con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

c) (qualora ricorra l'ipotesi) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con quello del lotto per cui si partecipa precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

d) (qualora ricorra l'ipotesi) per le ONLUS di essere iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con quello del lotto per cui si partecipa e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale), pena la risoluzione del contratto;

f) di impegnarsi a riconoscere, in caso di aggiudicazione e qualora l'impianto sia ubicato oltre i 40 KM dal centro di Monza, quanto stabilito dall'art. 4.5 del Capitolato (la dichiarazione va resa solo nell'ipotesi in cui l'impianto sia ubicato oltre i Km sopra indicati);

g) l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

h) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei servizi;

i) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute negli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto;

l) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto oggetto di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sulla determinazione dell'offerta economica;

m) di aver esaminato il contenuto del capitolato in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione.

n) dichiarazione relativa alla forma di cui all'art. 45, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale intende partecipare all'appalto (SOLO PER I CONSORZI).

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list ":

- dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- Dichiarazione di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

E' ammessa la facoltà del subappalto per tutte le prestazioni.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare:

a pena di esclusione, idonea dichiarazione contenente:

- le parti del servizio da subappaltare.

- il nominativo di tre subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 5) A. e 5)B. e 6).

Non può essere indicato quale subappaltatore un operatore economico partecipante alla procedura di gara singolarmente o in R.T.I. / Consorzio o come Ausiliario.

La mancanza delle dichiarazioni sopra indicate precluderà la possibilità per l'aggiudicatario di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 105, comma 4 lett. a), b), c), d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;

- autorizzare espressamente ai sensi della L.241/90 il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione (in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 53, c. 5, D. Lgs. N. 50/2016") in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando la relativa procura.

In caso di R.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte in originale, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti, a **pena di esclusione**, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente consortile deve rendere, a **pena di esclusione**, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione delle prestazioni deve rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al precedente punto 4) nel caso in cui la consorziata sia indicata come esecutrice.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi trova applicazione anche la prescrizione di cui all'art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e del D. Lgs n. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere Anac n.158/2009), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

5. a **pena di esclusione**, autocertificazione (in carta semplice) relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione (**Secco_Art.80**) con la quale il legale rappresentante dichiara, a **pena di esclusione**:

A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall' art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

B) La dichiarazione -in carta semplice- è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, relativamente all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è resa, sia con riferimento a se stesso e sia con riferimento ai seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati - es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o

giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);

- il/i procuratore/i generale/i;
- l'/gli institore/i;

C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).

L'autocertificazione sopra indicata (**Secco_Art_80**) deve riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, ecc ...) e, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte in originale, **a pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che nella presente procedura non è stato richiesto l'utilizzo del modello DGUE, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo (D. Lgs. n. 56/2017) al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il modello DGUE messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture non è stato aggiornato.

6. **a pena di esclusione**, autocertificazione in carta semplice (**Secco_ModelloCessati**) con la quale il legale rappresentante dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, **commi 1 e 2**, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento ai seguenti soggetti:

- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche sopra indicate (qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

- nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, anche per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

L'autocertificazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale.

In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), l'autocertificazione deve essere resa e sottoscritta in originale, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, della mandataria e delle mandanti, ovvero del Consorzio e di ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (punti 5 e 6 del presente disciplinare), si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 comma 1, del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.) ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente, qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del modello "Secco_Art_80" e del modello "Secco_ModelloCessati" (predisposto dalla stazione appaltante), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) autocertificazione contenente gli estremi (numero, data, Tribunale competente ecc.) del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare del Giudice Delegato o diversamente allegare copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora il Giudice Delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 -bis, c. 6, del R.D. n. 267/1942.

7. ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, dei seguenti requisiti di capacità tecnica:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, che, a pena di esclusione, devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell'ambito del suddetto triennio, per una quantità minima di rifiuto CER 20.03.01 di 15.522 ton/anno.

Il concorrente deve specificare in sede di gara i committenti ed il bacino di raccolta differenziata di provenienza, la tipologia dei servizi svolti, la relativa quantità gestita per ciascun anno, i periodi di esecuzione distinti per anno (la quantità deve essere riferita a ciascun anno).

In caso di R.T.I. il requisito sopra richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

Per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il requisito di idoneità tecnica di cui alla precedente punto 7 deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al Consorzio.

- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione contenente l'indicazione dell'impianto offerto per l'esecuzione del servizio, con la precisazione della sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede Comunale di Monza all'impianto individuato.

La distanza dovrà essere calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 4.5 del Capitolato facendo riferimento all'algoritmo del software gratuito "Google Maps".

Si precisa che il concorrente dovrà indicare un solo impianto.

In caso di R.T.I., l'impianto dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dalla Capogruppo e dalla Mandante.

- c) **a pena di esclusione**, possesso di autorizzazione (da allegare in copia conforme ai sensi di legge), in corso di validità, relativa all'impianto che verrà utilizzato per il servizio che, a pena di esclusione, deve essere necessariamente autorizzato alle operazioni di trattamento e/o recupero e/o smaltimento di cui al D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i. per il CER 20.03.01 e avere una capacità minima autorizzata di ton. 15.522/anno per il CER 20.03.01;
- d) Il concorrente dovrà produrre dichiarazione della capacità minima dell'impianto, che deve essere, a pena di esclusione, almeno pari alla suddetta capacità minima di ton. 15.522/anno per il CER 20.03.01.

Il requisito di capacità tecnica dovrà essere autocertificato dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (**Secco_ModelloREQTECN**).

8. a pena di esclusione, documento “Codice Etico” (**Secco_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

SEZIONE II

Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1) I R.T.I. non ancora costituiti al momento della gara devono altresì produrre nella busta “A - Documentazione”:

• **a pena di esclusione**, atto di impegno (**Secco_Modello_RTI**) sottoscritto da tutte le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovrà essere specificato l'operatore economico Capogruppo e mandante/i.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, **a pena di esclusione**, le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione, nonché le parti del servizio che eseguiranno e l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i componenti il R.T.I. conferiranno mandato collettivo alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione dell'Amministrazione Comunale produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti:

- l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese dichiarata nel presente atto d'impegno;
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore economico capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo la verifica di conformità, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di ricorso a R.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, fatto salvo che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016).

A pena di esclusione, le quote di esecuzione non possono essere superiori alla percentuale di referenze tecniche dichiarate e possedute (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016). Ciascuna componente del R.T.I. deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

A pena di esclusione, i requisiti dichiarati e posseduti in relazione alle referenze tecniche non possono essere inferiori alle prestazioni da eseguire (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016).

2) I R.T.I. già costituiti devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it - voce Bandi di gara - sez. Servizi.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

SEZIONE III

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

1) L'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente-, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC);

B) a pena di esclusione, originale o copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000) del contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente indicate per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2) L'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria - con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;

B) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, contenente le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente disciplinare (modello "Secco_DICH");

C) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 5 del presente disciplinare (modello "Secco_Art_80");

D) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante

dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 6 del presente disciplinare ("Secco_ModelloCessati");

E) a pena di esclusione dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

F) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

G) a pena di esclusione, documento "Codice Etico" (Secco_CodiceEtico) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, sottoscritte in originale e corredate da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, sussiste ugualmente l'obbligo di presentare il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 1) B).

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, le autocertificazioni di cui alle sopra indicate lettere B) C) D) e G) del presente disciplinare devono essere rese, **a pena di esclusione**, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di un medesimo R.T.I. (Determinazione Anac n. 2/2012).

Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

SEZIONE IV

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, degli elementi e della documentazione, richiesti, a pena di esclusione, dal Bando e dal Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica alla data di presentazione della domanda;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).
- la mancata indicazione dei costi della manodopera.

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

SEZIONE V - BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Le buste "B - Offerta economica" ("Secco_Offerta"), deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa e sigillata e deve contenere, a pena di esclusione:

- 1) l'indicazione della percentuale di sconto (in cifra e in lettere) offerta rispetto al corrispettivo unitario a base di gara e l'indicazione del corrispettivo unitario scontato espresso in €/Tonn (IVA esclusa).
- 2) L'indicazione ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del costo della manodopera e dell'ammontare dei costi della sicurezza interni relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti e stimati per l'esecuzione e per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente dovrà allegare il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, plurime e offerte condizionate o con riserve.

Sono ammesse offerte pari ai valori unitari posti a base di gara.

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

I prezzi offerti saranno indicati al netto dell'eventuale rimborso chilometrico di cui all'art. 4.5 del presente Capitolato.

L'offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

In caso di R.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Imprese.

SEZIONE VIII - Procedura di aggiudicazione

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, si verificherà la tempestività dell'arrivo delle offerte, la completezza e la correttezza della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara. Inoltre, in seduta pubblica, si procederà:

- al sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati dall'art. 97, comma 2, lettere a) - b) - c) - d) - e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), sarà sorteggiato anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi.

Si procederà all'apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e ai sensi dell'art. 97, commi 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al calcolo della soglia di anomalia, che verrà effettuata applicando il metodo precedentemente sorteggiato.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di offerte inferiori a cinque le stesse verranno trasmesse al R.U.P., per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al R.U.P. la valutazione dei costi della manodopera e di quelli specifici/interni della sicurezza.

Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Seggio di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

Successivamente alla proposta di aggiudicazione, in fase di controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione verificherà:

1) il possesso dei requisiti di capacità tecnica autocertificati in sede di gara di cui al punto 7 del presente disciplinare;

2) il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e regolamentari attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria e all'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 8 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere presentata al R.U.P. del settore a cui è riferito il presente appalto:

- polizza assicurativa di cui all'art. 11 del Capitolato;

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della *lex specialis* di gara e quelle del capitolato speciale si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nella disciplina di gara.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it - voce: Bandi di gara - servizi/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Monza, 13/03/2018

Il Dirigente del Settore Cultura, Sport,
Centrale Unica Acquisti
(Dr.ssa Laura Brambilla)

